



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF200

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del

dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	DL COLLEGATO – REATI FISCALI – NOVITA'
RIFERIMENTI	ART.39, DL 124/2019 – ARTT. DA 2 A 8 DLGS 74/2000
CIRCOLARE DEL	08/11/2019

***Sintesi:** con il fine di perseguire più efficacemente la lotta all'evasione, il Collegato Fiscale ha inasprito il regime di alcune fattispecie penali tributarie di cui al D.lgs. 74/2000. In particolare è disposto:*

- *un inasprimento delle pene applicabili alle violazioni sia dichiarative che da omessi versamenti*
- *l'abbassamento delle soglie di evasione per configurare reato di dichiarazione "infedele"*
- *la "confisca per sproporzione" per determinate fattispecie di reato*
- *l'inserimento della dichiarazione fraudolenta tramite utilizzo di fatture false traviati presupposti per la responsabilità amministrativa delle società, ex D.lgs 231/2001.*

Per effetto delle maggiori pene previste per determinate fattispecie, la prescrizione del relativo reato risulta essere corrispondentemente allungata.

L'art. 39 D.L. n. 124/2019 (cd. "Decreto collegato alla legge di Bilancio 2020) ha introdotto una "stretta" in relazione ai reati tributari.

Tre sono le modifiche introdotte al D.lgs. 74/2000:

- a) è previsto un **incremento della pena minima e massima** in relazione alle **violazioni dichiarative** (rimanendo inalterate le pene per i reati che si realizzano con l'omesso versamento di un debito dichiarato)
- b) viene introdotta la cd. **"confisca per sproporzione" per determinati reati**
- c) viene estesa la **responsabilità amministrativa** degli enti alla fattispecie di utilizzo di **fatture false**.

Decorrenza: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

REATI "DICHARATIVI" – INCREMENTO DELLE PENE

Come anticipato, la manovra aumenta le pene correlate ai reati di natura dichiarativa, riducendo le soglie di punibilità limitatamente alla dichiarazione infedele; in particolare:

Art. 2 Dichiarazione fraudolenta con fatture false: in presenza di dichiarazione che porta in deduzione costi derivanti da fatture/altri documenti per operazioni inesistenti, la pena si modifica come segue:

	Sanzione minima	Sanzione massima
ante DL 124/2019	da 1 anno e 6 mesi	6 anni
post DL 124/2019	da 4 anni	8 anni

In deroga: la pena permane quella previgente ove l'ammontare dei costi fittizi è inferiore a €. 100.000.

Art. 3 Dichiarazione fraudolenta senza fatture false: in caso di dichiarazione che indica operazioni simulate (senza fatture false) o si avvale di altri mezzi fraudolenti, si applicano le pene che seguono:

	Sanzione minima	Sanzione massima
ante DL 124/2019	da 1 anno e 6 mesi	6 anni
post DL 124/2019	da 3 anni	8 anni

Esempi: contabilità "in nero", C/C non contabilizzato; ecc.



N.B.: vi è una contraddizione tra la pena prevista per la dichiarazione fraudolenta ottenuta con false fatturazioni o con altri artifici. Si pensi al caso di un imprenditore (con aliquota marginale Irpef del 40%) che riduca il reddito per €. 100.000, alternativamente:

- ✓ con utilizzo di una fattura falsa (violazione più grave): la pena minima (si applica l'attenuante) rimane la **reclusione di 1 anno e 6 mesi**
- ✓ non contabilizzando ricavi incassati su un C/C estero (violazione meno grave): avendo evaso più di €. 30.000, ove avesse dichiarato ricavi per €. 270.000 la pena minima sarebbe la **reclusione a 3 anni**

Art. 4 - Dichiarazione infedele: in presenza di dichiarazione che presenta componenti negativi non deducibili o ha omesso componenti positivi imponibili, al di sopra di determinate soglie:

a) la pena: si modifica come segue:

	Sanzione minima	Sanzione massima
ante DL 124/2019	da 1 anno	3 anni
post DL 124/2019	da 2 anni	5 anni

b) le soglie di punibilità: si modificano come segue:

- l'imposta evasa (per singola imposta) è **superiore a €. 100.000** (in precedenza €. 150.000)
- e la somma di: elementi attivi non indicati + elementi passivi inesistenti risulta:
 - ✓ superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione
 - ✓ o, comunque, è **superiore a €. 2.000.000** (in precedenza €. 3.000.000)

Esimente soppressa: in relazione alle previsioni dell'art. 4 Dlgs 74/2000, il Collegato

- ✓ mantiene l'esimente di cui al co. 1-bis: ai fini della infedeltà della dichiarazione non si considera:
 - l'errata classificazione e/o valutazione di elementi attivi/passivi, purchè esistenti e indicati nel bilancio/altra documentazione rilevante ai fini fiscali
 - la violazione del principio di competenza, di non inerenza, e della non deducibilità di elementi passivi.
- ✓ abroga l'esimente "da valutazione" di cui al co. 1-ter: salvo il caso precedente, non rilevano (e non attribuiscono gli scostamenti di cui sopra) le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono per < 10% da quelle corrette.

Esempio1

Una Srl di ingegneria è risultato sempre ampiamente congruo agli studi di settore; anche in applicazione degli Isa si trova a posizionarsi ottimamente.

Il mod. Redditi 2020 predisposto evidenzia:

- ✓ ricavi di competenza: €. 1.700.000
- ✓ costi deducibili: €. 1.000.000
- ✓ reddito imponibile: €. 700.000

L'amministratore decide di indicare sopravvenienze passive "inventata" (senza farsi rilasciare false fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti) per €. 450.000.

In esito ad un controllo l'Agenzia delle Entrate ridetermina l'Ires come segue:

	Redd. accert.	Reddito dich.	Differenza	%	Verifica
	700.000	250.000	450.000	26,5%	> 10%
Aliq. Ires	24%	24%			
Ires	168.000	60.000	108.000		> €. 100.000

L'Ires evasa risulta superiore al limite di €. 100.000 e l'incidenza dei costi fittizi (450.000/1.700.000) è > 10%, pertanto, l'amministratore sarà condannato ad una reclusione minima di 2 anni (con interdizione di 6 mesi dalla funzione di amministratore, ex art. 12).

Esempio2

Nell'Esempio1 precedente si pongano ora che l'evasione sia relativa ad una fattura di sponsorizzazione emessa da una associazione sportiva, per €. 10.000, che viene considerata fittizia dall'Agenzia:

	Redd. accert.	Reddito dich.	Differenza	%	Verifica
	700.000	690.000	10.000	0,6%	< 10%
Aliq. Ires	24%	24%			
Ires	168.000	165.600	2.400		< €. 100.000

Pur essendosi abbondantemente al di sotto delle soglie per la dichiarazione infedele, scatterà la sanzione penale per dichiarazione fraudolenta: minimo 1 anno e 6 mesi (posto che la fattura falsa è di importo inferiore a €. 100.000, essendo di €. 10.000).

Art. 5 Dichiarazione omessa: in presenza di singola imposta evasa superiore a €. 50.000, la pena: si modifica come segue:

	Sanzione minima	Sanzione massima
ante DL 124/2019	da 1 anno	3 anni
post DL 124/2019	da 2 anni	5 anni

REATI "NON DICHIARATIVI" – INCREMENTO DELLE PENE

Per i reati che non derivano dalla presentazione di una dichiarazione, gli incrementi si articolano come segue.

Art. 8 Emissione di fatture false: in caso di emissione di fatture o altro documento per operazioni inesistenti, le sanzioni applicabili sono le stesse già viste per la dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture false:

	Sanzione minima	Sanzione massima
ante DL 124/2019	da 1 anno e 6 mesi	6 anni
post DL 124/2019	da 4 annii	8 anni

In deroga: la pena permane quella previgente ove l'ammontare dei costi fittizi è inferiore a €. 100.000.



FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI: in seguito alle modifiche citate:

- per l'utilizzo in dichiarazione di fatture (d'acquisto) relative a operazioni inesistenti
 - nonché per la emissione di fatture per operazioni inesistenti
- la pena prevista è **sempre la reclusione da un minimo di 4 anni ad un massimo di 8 anni.**

Art. 10 Occultamento di documenti: nel caso di reato di **occultamento o distruzione** di documenti contabili ai fini di evasione fiscale, le pene si modificano come segue:

	Sanzione minima	Sanzione massima
ante DL 124/2019	da 1 anno e 6 mesi	6 anni
post DL 124/2019	da 3 annii	7 anni

ELEMENTI CHE PERMANGONO



Riferimento alle "imposte" del D.lgs 74/2000: va fatto esclusivamente:

- alle imposte dirette (Irpef/Ires, addizionali Irpef ed imposte sostitutive) ed all'Iva
- rimanendo **esclusa l'Irap** (CM 154/2000).



Elemento soggettivo: per tutte le fattispecie penali è necessario l'elemento psicologico (da dimostrare):

- ✓ **sia il dolo "generico"** (coscienza e volontà dell'azione)
- ✓ **sia il dolo "specifico"** (proponimento di evadere le imposte o ottenere rimborsi/agevolazioni indebiti).

Non tutte le evasioni, pertanto, potranno avere come conseguenza un reato fiscale (i funzionari dell'Agenzia o della GdF avranno comunque l'obbligo di trasmettere gli atti in Procura).



Tentativo di reato: come espressamente sancito dal Dlgs 74/2000, i reati di cui sopra non si configurano in presenza di mero "tentativo" di commetterlo.

Esempio3

Non è punito il contribuente:

- che registri tra gli acquisti una fattura per operazione inesistente, senza tuttavia detrarre l'Iva e senza che la stessa confluisca nella dichiarazione annuale (Iva e dei redditi)
- presso il quale sia rinvenuta una fattura attiva per operazione inesistente, senza che la stessa sia stata consegnata al cliente.

REATI "DA OMESSI VERSAMENTI" – INCREMENTO DELLE PENE

Infine, per quanto attiene le pene derivanti da omissione di versamenti, la manovra

- **non ha modificato la pena** applicabile: reclusione da 6 mesi a 2 anni
- ma ha **ridotto la soglia di punibilità**

Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute: in presenza di omesso versamento di ritenute dichiarate o certificate entro il termine di presentazione del relativo Mod. 770, la soglia di punibilità si riduce come segue:

	Ritenute non versate
ante DL 124/2019	€. 150.000
post DL 124/2019	€. 100.000

Art. 10-ter Omesso versamento di Iva: in presenza di omesso versamento dell'Iva entro il termine di versamento dell'acconto, la soglia di punibilità si riduce come segue:

	Iva non versata
ante DL 124/2019	€. 250.000
post DL 124/2019	€. 150.000

LE ALTRE NOVITÀ

La manovra introduce, infine, le seguenti ulteriori novità.

CONFISCA DI SPORPORZIONE

L'art. 12-bis Dlgs 74/2000 prevede (dal 2016):

- nel caso di condanna (o di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per uno dei delitti di cui in precedenza
- la confisca obbligatoria (diretta o per equivalente) dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo che il Collegato ha esteso alle frodi in materia di accise (modifica all'art. 44 D.Lgs. 504/95).

Ora, il **nuovo art. 12-ter DLgs. 74/2000** introduce la cd. "**confisca di sproporzione**", cioè quella misura che:

- sempre nel caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti di cui in precedenza
- ma ad esclusione degli omessi versamenti (di ritenute e IVA - a differenza dell'art. 12-bis).

dispone, al ricorrere di determinate condizioni, la confisca:

- **del patrimonio** (denaro, beni o altre utilità) di cui il contribuente risulta essere titolare (anche per interposta persona) o avere la disponibilità a qualsiasi titolo
- di cui questi **non riesce a giustificare la provenienza**
- e di **valore sproporzionato rispetto al reddito** dichiarato, o alla propria attività economica.



Nota: la disposizione impone un'**inversione dell'onere della prova** (spetta al contribuente dimostrare la provenienza dei beni posseduti), introducendo una **presunzione di illegalità del profitto** (giustificata dalla gravità del reato presupposto). Peraltro si noti che la disposizione è analogo a quanto previsto dall'art. 240-bis c.p.p. In presenza di condanne per reati collegati alla criminalità organizzata.

REATO	CONDIZIONE PER LA CONFISCA "DI SPROPORZIONE"
Dichiarazione fraudolenta con fatture false (art. 2)	ammontare degli elementi passivi fittizi > €. 100.000
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	imposta evasa > €. 100.000
Dichiarazione infedele (art. 4)	nessun limite
Omessa dichiarazione (art. 5)	imposta evasa > €. 100.000
Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8)	importo fittizio > €. 100.000
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	nessun limite
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11)	imposta + sanzione + interessi > €. 100.000

CONFISCA DI SPROPORZIONE

Il Collegato fiscale, con l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies al DLgs. 231/2001, amplia il novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti.

In particolare, in relazione al reato dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false (art. 2 DLgs. 74/2000), all'ente che ha beneficiato del reato si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

PRESCRIZIONE DEI REATI

Excursus: l'art. 157 C.p.p. disciplina i termini di prescrizione nell'ipotesi di reato che si configura quale "delitto" (come nel caso di tutti i reati previsti dal DLgs 74/2000):

- si verifica "decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e **comunque un tempo non inferiore a 6 anni**
- non si considerano eventuali diminuzioni/aumenti di pena per circostanze attenuanti/aggravanti applicate in concreto (salve le aggravanti previste per legge, come nel caso di recidiva)
- **l'interruzione della prescrizione** (es: avviso di accertamento) può comportare l'aumento del tempo necessario a prescrivere (6 anni):
 - ✓ **in generale: fino ad 1/4**
 - ✓ per i recidivi: fino a 2/3 (se condannati già 2 volte)
 - ✓ per i "delinquenti abituali" o "professionali": fino al doppio.



PRESCRIZIONE TRIBUTARIA – INVARIATA: mentre il termine per la punibilità penale si è modificato, la sanzionabilità fiscale rimane invariata:

- ✓ se è intervenuta notizia di reato in procura prima del termine di prescrizione ordinaria (31/12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per periodi dal 2016 in poi): si applica il doppio del termine ordinario quello previsto per la prescrizione dell'accertamento fiscale (31/12 del 10° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione)
- ✓ in caso contrario: il termine spira al 31/12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (del 4° anno successivo a quello di presentazione fino al periodo 2015)

Esempio4

Il signor Mario Rossi è stato **raggiunto nel 2018** da un **PVC riferito al periodo d'imposta 2013** (Unico 2014, presentato al 30/09/2014). Si osservano i seguenti termini:

a) di prescrizione fiscale:

- in assenza di notizia di reato notificata entro il 31/12/2018: l'ufficio è decaduto dalla potestà accertativa al 31/12/2018 (4 anni dal termine di presentazione)
- in caso contrario: l'annualità si prescrive al **31/12/2022** (8 anni dal termine di presentazione); entro tale termine dovrà essere notificato l'accertamento

b) di prescrizione del reato: considerato che il reato si è consumato ante DL Collegato (al 30/09/2014, con la presentazione di Unico2014):

- trovano applicazione i "vecchi" termini base di 6 anni
- cui va aggiunto 1/4 per l'interruzione causata dal PVC (7 anni e 6 mesi)
- ed il reato si **prescrive al 31/03/2022**, entro tale data si dovrà giungere ad sentenza penale di condanna non più impugnabile.

REATO COMMESSO ANTE ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE	PENA MASSIMA EDITTALE	PENA BASE (min .6)	Interruz. x Accert. + 1/4	Recidivi (2 condanne) + 2/3
Dichiarazione fraudolenta (art. 2)	6	6	7,5	10,0
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	6	6	7,5	10,0
Dichiarazione infedele (art. 4)	3	6	7,5	10,0
Omessa dichiarazione (art. 5)	3	6	7,5	10,0
Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8)	6	6	7,5	10,0
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	6	6	7,5	10,0
Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis)	2	6	7,5	10,0
Omesso versamento di Iva (art. 10-ter)	2	6	7,5	10,0
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11)	4	6	7,5	10,0

REATO COMMESSO POST ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE	NUOVA PENA MASSIMA	NUOVA PENA BASE (min .6)	Interruz. x Accert. + 1/4	Recidivi (2 condanne) + 2/3
Dichiarazione fraudolenta (art. 2)	8	8	10	13,3
NEW - Attenuante speciale di cui all'art. 2 co. 2-bis	6	6	7,5	10,0
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	8	8	10	13,3
Dichiarazione infedele (art. 4)	5	6	7,5	10,0
Omessa dichiarazione (art. 5)	6	6	7,5	10,0
Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8)	8	8	10	13,3
NEW - Attenuante speciale di cui all'art. 8 co. 2-bis	6	6	7,5	10,0
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	7	7	8,75	11,7
Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis)	2	6	7,5	10,0
Omesso versamento di Iva (art. 10-ter)	2	6	7,5	10,0
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11)	4	6	7,5	10,0

DECORRENZA

Tutte le novità introdotte dal DL Collegato elencate in precedenza:

- ➔ non trovano applicazione immediata
- ➔ avendo efficacia **dalla data di pubblicazione in G.U. della legge di conversione** del DL stesso

Per quanto riguarda la nuova punibilità dei reati occorrerà avere riguardo al momento in cui questi si considerano consumati; a tal fine occorre considerare che i reati:

- **“dichiarativi”**: si considerano **consumati** con la **presentazione della dichiarazione**.
- **di emissione di fatture false** è consumato al **momento stesso della “emissione”** della fattura
- **per omessi versamenti**: si considerano consumati:
 - ✓ ai fini Iva: alla scadenza del versamento dell’acconto Iva per l’anno successivo
 - ✓ per le ritenute: al termine di presentazione del mod. 770 relativo alle ritenute certificate e non versate.

Casistica: le novità in termini di sanzioni penali troveranno la prima applicazione nei seguenti casi:

- ✓ dichiarazione infedele o fraudolenta: a partire dalle dichiarazioni 2020 (Redditi 2020, mod. Iva 2020, ecc.)
- ✓ emissione di fatture per operazioni inesistenti: dalle fatture emesse (inviata all'SDI o con consegna cartacea) post data di conversione del DL 124/2019
- ✓ omesso versamento di Iva: trova prima applicazione già per il debito Iva del 2018 posto che il DL risulterà da convertire (60 gg dal 26/10/2019) prima del 27/12/2019
- ✓ omesso versamento di ritenute: troverà applicazione per le ritenute 2019 non versate, considerandosi consumato al 31/10/2020.

NUOVE E VECCHIE SANZIONI A CONFRONTO

FATTISPECIE		art	LIMITI		RECLUSIONE		NORMATIVA E REO
			NUOVI	VECCHI	NUOVE	VECCHIE	
Dichiaraz. FRAUDOLENTA	<u>Utilizzo di fatture o altri doc. per OPERAZ. INESISTENTI</u> (anche in via soggettiva)	Art 2	(non vi è alcun limite; anche €. 1 di fattura falsa comporta la pena sia per chi la emette che per chi la riceve)		da 4 anni a 8 anni Per elementi passivi fittizi < €. 100.000: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	<u>Soggetti</u> : chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o Iva, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. <u>Consumazione del reato</u> : con la presentazione della dichiarazione. Si realizza a prescindere dall'effettiva evasione dell'imposta. L'utilizzo di tali documenti rileva a prescindere dal loro inserimento in contabilità, quindi anche per soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili.
	<u>mediante ALTRI ARTIFICI</u> (es: contabilità in nero, C/C non contabiliz., ecc.)	Art.3	CONGIUNTAMENTE: a) imposta evasa > €. 30.000 con riferimento a Irpef/Ires o Iva (è esclusa l'Irap) b) si verifichi alternativamente che: ▪ componenti pos. evasi + componenti neg. fittizi sia, alternativamente: - > 5% totale elementi attivi dichiarati - o > €. 1.500.000 ▪ crediti d'imposta + ritenute scomutate fittizi siano alternativamente: - > 5% totale dell'imposta - o > €. 30.000		da 3 anni a 8 anni	da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	<u>Soggetti</u> : può commettere il reato <u>solo chi è tenuto alle scritture contabili</u> . <u>Consumazione del reato</u> : con la presentazione della dichiarazione. Il reato è a formazione progressiva: ▪ prima occorre violare gli obblighi contabili (e come nell'art. 2, la condotta per configurare la frodolenza della dichiarazione, deve costituire reale impedimento all'accertamento della realtà contabile) ▪ poi presentare la dichiarazione annuale in base della contabilità artefatta.
Dichiarazione <u>INFEDELE</u>		Art 4	CONGIUNTAMENTE: a) imposta evasa > €. 100.000 (con riferimento a ciascuna delle singole imposte) b) compon. pos. evasi + compon. neg. fittizi alternativamente: ▪ > 10% totale elementi attivi dich. ▪ o > €. 2.000.000	CONGIUNTAMENTE: a) imposta evasa > €. 150.000 (con riferimento a ciascuna delle singole imposte) b) compon. pos. evasi + compon. neg. fittizi alternativamente: ▪ > 10% totale elementi attivi dich. ▪ o > €. 3.000.000	da 2 anni a 5 anni	da 1 anno a 3 anni	Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente) indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi oltre le cd. "soglie di punibilità" Non sono ammesse intercettazioni ambientali nè l'arresto cautelare
Dichiarazione <u>OMESSA</u>		Art.5	Imposta evasa > €. 50.000 con riferimento a talune delle singole imposte.		da 2 anni a 6 anni	da 1 anno e 6 mesi a 4 anni	Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a Redditi, Iva o 770 (è esclusa l'Irap), quando si superano le soglie di punibilità
<u>Emissione di FATTURE o altri documenti per OPERAZIONI INESISTENTI</u>		Art 8	La condotta dolosa è immediatamente reato, a prescindere: ▪ dall'importo ▪ dall'utilizzazione o meno da parte del soggetto ricevente i documenti falsi		da 4 anni a 8 anni Per elementi passivi fittizi < €. 100.000: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'Iva, emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni inesistenti. La condotta dolosa è immediatamente reato, a prescindere dall'utilizzazione o meno da parte del soggetto ricevente i documenti falsi. Infatti il reato si consuma all'atto dell'emissione o del rilascio del primo documento falso; la prescrizione del reato decorre a partire dall' emissione o dal rilascio dell'ultimo documento falso.
Omesso vers. di RITENUTE		Art.10-ter	Ritenute non versate per singolo anno d'imposta > €. 100.000		da 6 mesi a 2 anni		Il reato si consuma alla data di presentazione del 770
Omesso vers. di IVA		Art.10-ter	Iva non versata per singolo anno d'imposta > €. 150.000		da 6 mesi a 2 anni		Il reato si consuma alla termine di versam. Dell'acconto Iva dell'anno successivo